



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 12 DEL 08-04-2020

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE PREVISTE DAL D.P.R. N. 380/2001 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di aprile alle ore 18:30, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	P
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 0 Presenti n. 13

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo

Marassi Luca

Nalli Antonella

Il Sindaco Presidente passa la parola all'Assessore Marco Fanelli per l'illustrazione dell'argomento.

L'Assessore Marco Fanelli illustra l'argomento.

Il Sindaco Presidente chiede se ci sono interventi.

Il Consigliere Gianluca Pasqui dichiara l'astensione dal voto dei consiglieri del gruppo consiliare "Radici al Futuro".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", contenente le norme dirette a regolare la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, volta ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, e che disciplina, al Capo I del suo Titolo IV, il sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni accertate sul territorio;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 27 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 a mente del quale: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi."*
- l'articolo 107, comma 3 lettera g) del D.lgs. n. 267/2000 recante Testo Unico degli Enti locali a mente del quale: *"Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ...omissis... g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ...omissis..."*;

CONSIDERATO CHE, nel corso degli ultimi anni, sono intervenute molteplici innovazioni della disciplina in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, (quali ad esempio: il D.M. 2.3.2018 contenente "Glossario degli interventi oggetto di attività edilizia libera"; la Legge 11.11.2014 n. 164 contenente *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"*, in particolare, il suo articolo 17, recante *"Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia"*; la legge n. 221/2015 recante *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, ecc...*), le quali, assieme a nuove valutazioni, sulla base dell'esperienza maturata, suggeriscono un riordino ed una disciplina di dettaglio del sistema sanzionatorio in ambito comunale, con particolare riferimento per la disciplina dei procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nelle parti in cui il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra un minimo e massimo edittale, senza o con parziale indicazione dei criteri e modalità di riferimento per la quantificazione e valutazione della misura della sanzione stessa (in particolare artt. 24, 37, 33 e 31 comma 4bis e ss. D.P.R. N. 380/2001);

RILEVATO in particolare, che:

- l'articolo 31 comma 4bis e ss. del D.P.R. n. 380/2001 (cfr: *"comma 4bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o*

molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".) stabilisce - constatata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusive - l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00, tuttavia senza indicazione dei parametri per la sua quantificazione, posto che, solo per il caso di abusi realizzati sulle aree ed edifici soggetti a tutela o vincolati, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene indicata la sanzione nella misura massima pari a € 20.000,00;

- l'articolo 37 D.P.R. n. 380/2001 a titolo "*Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità*" stabilisce e prevede:

a) al comma 1, con riferimento agli interventi posti in essere in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 516,00, senza fornire parametri o indicazioni in ordine alle modalità di valutazione dell'aumento di valore venale dell'immobile interessato da interventi abusivi;

b) al comma 4, con riferimento agli interventi realizzati in assenza o in difformità della SCIA, - tuttavia conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda - è previsto che il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possano ottenere la "sanatoria" (tramite accertamento di conformità) dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 euro e non inferiore a € 516,00, stabilita in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio, senza fornire un criterio di parametrizzazione, in rapporto a detto aumento di valore, per la quantificazione della sanzione;

c) la carenza di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria e di parametri di riferimento, risulta inoltre evidente dalle disposizioni inerenti il procedimento sanzionatorio riguardante interventi sottoposti a SCIA, relativi ad immobili vincolati e non vincolati ricadenti in zone A - Centro Storico di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr :2. *Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.*"), così, tale carenza risulta evidente anche nella disciplina dell'analogo procedimento sanzionatorio riguardante interventi abusivi di ristrutturazione edilizia, sottoposti a preventivo rilascio del permesso di costruire, normati dall'articolo 33 comma 3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr: 3. *Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro. 4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in*

pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente”.)

VISTO E CONSIDERATO:

- che la definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei metodi per la determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive, del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte anche a vincolo paesaggistico e delle somme da corrispondere a titolo di sanzione, in caso di sanatoria, è individuata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come misura specifica di prevenzione nelle azioni di contrasto alla corruzione (*in tal senso Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016-pag. 78: cfr: “Quali misure generali di prevenzione, le amministrazioni comunali possono predisporre accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare l'esercizio di tali compiti, anche in ordine agli esiti delle segnalazioni ricevute. Inoltre è opportuno assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori). Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere individuate le seguenti misure specifiche: forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento-, complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della -impossibilità della restituzione in pristino; la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di verifiche, anche a campione, dell'oblazione, in caso di sanatoria; calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo”*);

RITENUTO che, a garanzia della certezza, di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, pertanto, si renda necessario individuare con atto regolamentare ad hoc, in ossequio alle previsioni di competenza ed ai presupposti di esercizio dell'attività di vigilanza edilizia sanciti dall'articolo 27 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, specifici criteri per la valutazione e determinazione delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute per abusi e/o accertamenti di conformità, da applicare ai procedimenti di competenza comunale disciplinati dalle norme sopra citate, a fine del rispetto del principio di parità di trattamento, pubblicità dell'azione amministrativa e di prevenzione della corruzione;

DATO ATTO:

- che scopo della presente proposta di deliberazione è, pertanto, quello di statuire regole oggettive, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di carattere edilizio previste dalle norme del D.P.R. 380/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, (in particolare artt. 24, 37, 33 e 31 comma 4bis e ss. D.P.R. n. 380/2001), nelle parti in cui le stesse norme demandano al Comune la quantificazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria, tra un minimo e/o un massimo edittale, senza o con parziale riferimento ai parametri di valutazione o quantificazione delle stesse;

- che le fattispecie, oggetto di specifica trattazione, sono meglio riportate e disciplinate nell'allegato A) al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede dettagliata disciplina ed espresso rinvio alle disposizioni di Legge considerate;

RAMMENTATO CHE:

- (per tutte T.A.R. per la Toscana, sezione seconda, con la sentenza 19 settembre 2006, n. 3984) “La sanzione amministrativa pecuniaria in materia urbanistica, omissis, pur assumendo un carattere sanzionatorio, svolge una funzione di riequilibrio patrimoniale ponendosi come strumento risarcitorio per l’abuso commesso dall’agente nei confronti della collettività. Il relativo pagamento da parte di costui è pertanto fine a sé stesso. Esso impedisce la prosecuzione degli ulteriori atti giudiziari coattivi minacciati, ma non comporta alcuna sanatoria dell’opera abusiva.”
- “...a seguito dell’accertamento di irregolarità edilizie, l’amministrazione comunale è obbligata ad adottare i provvedimenti repressivi previsti dall’ordinamento e, per l’esercizio dei poteri sanzionatori, non è necessario che ricorrano ragioni di pubblico interesse (le quali devono sussistere, invece, per l’applicazione dei poteri di autotutela)” (in tal senso C. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529, in Riv. giur. edilizia, 2004, I, 1740. Vedi anche sez. V, 15 febbraio 2007, n. 642);
- “In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1 L. 689/1981) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall’art. 2 cod. pen.” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3497);

DATO ATTO CHE, pertanto, in ragione del richiamato principio giurisprudenziale e degli orientamenti sopra citati dell’ANAC, si renda necessario colmare i vuoti normativi indicati, e sia necessario procedere all’adozione del Regolamento allegato al fine di assumere a parametro praeter legem di riferimento, criteri di determinazione e quantificazione delle sanzioni certi e pubblici, per gli scopi sopra palesati di prevenzione della corruzione ed a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa;

PRECISATO CHE il criterio di valutazione dell’aumento di valore venale prodotto dall’intervento abusivo è stato desunto e tratto dai rinvii e richiami, contenuti nello stesso D.P.R. n. 380/2001, nonché dalla esperienza anche di molti comuni marchigiani, che hanno già regolamentato la materia, al fine di perseguire obiettivi di omogeneità sanzionatoria nel territorio regionale;

DATO ATTO CHE è risultato necessario individuare e disciplinare, in ragione degli importi consistenti delle sanzioni pecuniarie irrogabili in materia edilizia (fino a € 20.000,00 ed oltre) la possibilità, da parte dell’interessato, di formulare richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione pecuniaria comminata, individuando un importo minimo per l’accesso all’agevolazione, in analogia con quanto previsto dalla L. 689/81, recante disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di ordine generale, considerando altresì quanto previsto dall’articolo 43 D.P.R. n. 380/2001, facendo salve le vigenti e future norme speciali sulla c.d. “pace fiscale” (importi minimi per procedere a recupero coattivo di debiti ed estinzione del debito verso la P.A.);

RAMMENTATO E PRECISATO, in ordine ai procedimenti pendenti, che:

- *“L’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso viene posto in essere (Cons. Stato, Sez. IV, 24-11-2016, n. 4943). Perciò, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all’epoca di consumazione dell’abuso”.*
- *“La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non*

al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici” (in tal senso Consiglio di Stato Sez. IV n. 5339 del 16 dicembre 2016).

DATO ATTO, sotto il profilo contabile e previsionale degli effetti della proposta, CHE:

- i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento da approvare sono destinate, ai sensi dell'art.1 c. 460 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche;
- le previsioni relative a costi di istruttoria per valutazioni tecnico estimative, posti dal Regolamento da approvare, a carico degli istanti, per il caso di ricorso ad Enti ed Agenzie territoriali esterne, in forza delle previsioni dell'articolo 37 comma 4, D.P.R. n. 380/2001, troveranno copertura al Bilancio di previsione di competenza al capitolo specifico di spesa e saranno posti a carico degli istanti o responsabili;

PRECISATO CHE il presente atto, avente carattere normativo, non comporta impegni diretti a carico del Bilancio comunale, tuttavia, in relazione a quanto sopra precisato, in relazione alla possibilità di variazioni indirette, in particolare, nella parte delle Entrate del Bilancio comunale di previsione, in particolare, ai sopra citati capitoli e risorse del Bilancio comunale, al Fondo Urbanizzazioni di imputazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'Edilizia, si rende opportuno e necessario acquisire il parere contabile del Responsabile del Settore 2^a - Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge regionale Marche n. 34/1992 di disciplina dell'attività urbanistica, e valutato che la presente non rappresenta, né determina una variante allo strumento urbanistico comunale, né modifica degli indici e parametri edilizi e urbanistici, di cui all'articolo 13 L.R. Marche n. 34/92, e, ritenuto, pertanto, che sia possibile procedere direttamente alla approvazione delle modifiche con deliberazione di Consiglio Comunale, secondo il procedimento ordinario di Legge;

VISTO l'articolo 42, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del Regolamento proposto;

VISTI E RICHIAMATI:

- il P.R.G. vigente;
- il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

PRESO ATTO dell'allegato A) al presente testo, contenente il testo del regolamento da approvare, valutato e definito in confronto con gli operatori, tecnici del Settore;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore 4^a - Urbanistica – Edilizia – Sisma Ricostruzione Privata, arch. Barbara Mattei, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Settore 2^ - Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane, dott. Giuliano Barboni, espresso in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 13
consiglieri astenuti	n. 4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli e Falcioni)
consiglieri votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare, quale misura specifica di prevenzione nelle azioni di contrasto alla corruzione ai sensi della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Regolamento comunale recante CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE PREVISTE DAL D.P.R. n. 380/2001, in allegato A) al presente atto, che deve considerarsi qui per integralmente riprodotto e trascritto;
- 3) Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del testo regolamentare;
- 4) Di demandare al Settore 1^ - Affari generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali - Demografici l’inserimento sul sito internet del Comune del Testo della norma regolamentare approvata, nonché la pubblicazione sul sito del Comune, all’Albo pretorio;
- 5) Di demandare, per quanto non espressamente previsto dal presente documento, al Responsabile del Settore 4^ - Urbanistica – Edilizia – Sisma Ricostruzione Privata, l’attuazione del presente atto, in relazione ed attuazione delle funzioni allo stesso attribuite dall’art. 27 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 107 comma 3 lettera g) D.lgs. n. 267/2000, per quanto necessario all’esecuzione delle prescrizioni e disposizioni contenute nel Regolamento approvato.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 08-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Barbara Mattei

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 08-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Camerino, 14-04-20

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 14-04-20

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 24-04-2020
decorso il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs.
267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili